

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE "GIUNCHIGLIA SOC. COOP. SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLECCHIO PR VIA GENERALE
PAVERI 1

Numero REA: PR - 266911

Codice fiscale: 02788420343

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

COOPERATIVA SOCIALE " GIUNCHIGLIA Soc. coop. sociale"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

(ai sensi dell'art.10, comma 8, D.Lgs. n.460/97)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

N. 117.922/39.570

IN DATA 28.01.2016

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di **Collecchio (PR)** la società cooperativa denominata **"GIUNCHIGLIA Società Cooperativa Sociale"** (ONLUS) a norma della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche, e della legge Regione Emilia Romagna del 17 luglio 2014, n. 12

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze, di trasferire la sede legale nel territorio nazionale, di istituire o sopprimere ovunque sul territorio nazionale unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento prevalente di attività produttive agricole, commerciali o di servizi nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. La cooperativa non ha scopo di lucro.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La Cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione aziendale, dotata di autonomia organizzativa, nel rispetto della legge regionale della Regione Emilia Romagna n. 7 del 4/2/1994, di gestire servizi socio-assistenziali,

socio-sanitari ed educativi, previsti dall'art. 1, comma 1°, lett.a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, non in via prevalente né con attività diretta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, potrà promuovere o aderire ad enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera B) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, considerati gli scopi così come definiti nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci lavoratori come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma dell'art.4 della legge 381 del 1991 e successive modifiche, ed in particolare:

1. conduzione di aziende agricole e forestali di terzi nonché attività in proprio di coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche e/o allevamento, su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato ecc., ivi compresa la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso, anche previo confezionamento e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, sia in sede fissa che ambulante;
2. commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, sia in sede fissa che ambulante, di fiori e piante non di propria produzione e articoli per l'agricoltura, il giardinaggio e l'arredo per esterni;
3. attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi e parchi, sia pubblici che privati, compresi gli impianti di irrigazione, illuminazione e sicurezza;
4. produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti alimentari di ogni genere deperibili e non, di prodotti del commercio equo e solidale, di prodotti di erboristeria, e di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, in ogni settore o comparto economico funzionale al conseguimento degli scopi sociali;
5. raccolta e distribuzione, in conto proprio o per conto terzi, di generi alimentari deperibili e non, frutto di donazioni e/o acquistati, in favore delle fasce deboli della società o temporaneamente in stato di disagio socio-economico (Social Market);
6. attività di piccolo artigianato, laboratorio e manifattura (falegnameria, pelletteria, ceramica, legno, vetro, stoffa, carta, cartone, feltro, lavorazione materiali vari ecc..) sia in proprio che per conto terzi, con vendita all'ingrosso e al dettaglio, dei prodotti di propria produzione e non;
7. servizi di trasporto di merci per conto terzi;
8. servizi di trasporto di persone con mezzi propri o altrui;
9. attività di alloggio e ristorazione comprensivi di somministrazione di alimenti e bevande: gestione di alberghi, alloggi per vacanze, strutture residenziali, turistiche e di accoglienza in genere, strutture per brevi soggiorni, ostelli, rifugi, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, altri alloggi;
10. servizi di riscossione di imposte e tributi per conto di enti pubblici e/o società partecipate, compreso il servizio di consulenza finalizzato a garantire la sostenibilità economica da parte del contribuente ed alla prevenzione delle situazioni di sofferenza finanziaria;
11. gestione di parcometri, compreso il servizio di prelievo, trasporto, conteggio e confezionamento delle monete raccolte;
12. attività artistiche, creative e ricreative, sportive, di intrattenimento e divertimento; attività bibliotecarie, archivistiche e museali; gestione di luoghi e monumenti storici ed altre attività culturali e turistiche; attività degli orti botanici, dei giardini zoologici, fattorie didattiche e delle riserve naturali; gestione di circoli, di strutture artistiche, di parchi tematici, di palestre e impianti sportivi di ogni genere compresa la somministrazione di

alimenti e bevande; gestione di attività ricreative, artistiche (proiezioni cinematografiche, concerti, mostre, creazioni e rappresentazioni artistiche e letterarie, gestione di librerie, sale di lettura, ecc...), sportive e di divertimento, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, in funzione del conseguimento degli scopi sociali;

13. realizzazioni, ristrutturazioni e manutenzioni edili sia di proprietà pubbliche che private, compresi tinteggi e verniciature, falegnameria, carpenteria metallica, manutenzioni idrauliche, elettriche, stradali, gli interventi di movimentazione terra ed il servizio di trasporto e montaggio ponteggi, sia di proprietà che a noleggio;

14. attività di manutenzione e riparazione meccanica di automezzi e macchinari di proprietà e di terzi;

15. attività di raccolta, restauro e vendita di materiali ed oggetti di antiquariato, modernariato e oggetti usati in genere;

16. attività di movimentazione di materiali e merci: trasporto, trasloco, deposito, carico e scarico meccanizzato di autocarri, logistica, facchinaggio e sgombero locali, anche presso aziende private ed Enti pubblici;

17. installazione di macchine ed apparecchiature industriali;

18. attività di custodia e pulizia di strutture sia pubbliche che private; pulizie industriali anche con l'utilizzo di macchinari;

19. gestione di canili, gattili, pensioni per animali in genere e servizio di toelettatura;

20. attività di confezionamento prodotti e assemblaggio semilavorati per conto terzi, compreso il ritiro e la consegna dei materiali;

21. progettazione e gestione di servizi ambientali in genere quali: spazzamento manuale e meccanizzato, gestione di isole ecologiche/piazzole per la raccolta differenziata; raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti e/o speciali e/o tossico-nocivi e di rifiuti in genere, sia da avviare a recupero che in discarica; raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani, da utenze civili, commerciali e industriali, sia da avviare a recupero che in discarica; servizi di lavaggio, igienizzazione, deodorizzazione, sterilizzazione di contenitori, compattatori, container, bidoni carrellati, ecc. destinati al trasporto, stoccaggio e raccolta dei rifiuti o di merci in genere;

22. gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e attività di recupero dei materiali;

23. attività di igienizzazione degli ambienti, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo (sia meccanico che chimico) e altre attività di risanamento nonché attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua e gestione di reti fognarie;

24. servizi di pompe funebri, servizi cimiteriali e attività connesse;

25. gestione di impianti ed altre attività per raggiungere il miglior utilizzo del territorio, la difesa e lo sviluppo della flora e della fauna; elaborazione di progetti per la valorizzazione dei beni naturali e la difesa del territorio;

26. elaborazione di censimenti ed indagini conoscitive sui beni naturali e/o su beni connessi al settore agricolo o ad altri settori per conto di enti pubblici o privati;

27. attività di formazione ed informazione, rivolta sia ai soci che a terzi, attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento, ivi comprese le attività di stage e tirocinio;

28. servizi di informazione e comunicazione: attività editoriali, edizione di libri, riviste, editoria digitale, pubblicazione di elenchi e mailing-list; riproduzione di supporti registrati, stampa e servizi connessi; attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e di post produzione; attività di registrazione sonora e di editoria musicale, di programmazione e trasmissione radiofonica e televisiva, rivolta sia ai soci che a terzi, attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento; produzione software, consulenza informatica e attività connesse; commercio di software, hardware e prodotti informatici, elettrici, elettronici ed apparecchiature in genere;

29. servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e indumenti, attività di parrucchiere, estetista e centri benessere;

30. noleggio delle proprie attrezzature e automezzi a terzi;

31. servizi di deposito cicli e motocicli, custodia parcheggi; servizi di affissione di manifesti e distribuzione di volantini pubblicitari e/o elenchi telefonici; gestione di distributori e/o pompe di benzina e altri carburanti e comunque tutte le altre attività soggette al rilascio di licenza.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte in ogni settore o comparto economico funzionale al conseguimento degli scopi sociali.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera B) dell'art.1, comma 1, Legge 8 novembre 1991 n. 381 ai sensi della lettera A), medesimo art.1 comma 1, la cooperativa ha per oggetto anche lo svolgimento di servizi socio assistenziali ed educativi, erogati per mezzo di una specifica divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa, in particolare:

1. attività socio assistenziali a favore di persone con disturbi psichici o deficit cognitivi, minori a rischio, persone affette da disabilità o dipendenze patologiche, migranti richiedenti asilo e rifugiati, con i quali progettare e realizzare, a seconda delle necessità:
 - a) progetti ergo-terapici e riabilitativi individualizzati;
 - b) laboratori didattici ;
 - c) percorsi di alternanza scuola - lavoro, doposcuola e sostegno all'apprendimento;
 - d) percorsi di sostegno alla domiciliarità;
 - e) attività ricreative e socializzanti per il tempo libero;
 - f) attività di tipo socio - occupazionale.
2. organizzazione e gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
3. gestione di servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie e ospedaliere, che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Regioni, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
4. prestazioni di trasporto di anziani, malati, feriti, o disabili psico-fisici con veicoli all'uopo equipaggiati di proprietà o di terzi;
5. svolgimento di attività di promozione e mediazione culturale della diversità attraverso progetti all'interno degli ordini scolastici, delle associazioni, delle strutture Ospedaliere e Socio Sanitarie;
6. progettazione e realizzazione di attività di turismo socio-culturale, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione dell'attività turistica quale opportunità di conoscenza ed aggregazione delle realtà del territorio in cui si opera;
7. fornitura di servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap e di ragazzi "problematici", comprese la consulenza scolastica, i servizi di orientamento scolastico e le attività di supporto all'istruzione, operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente, anche attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative culturali di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali;
8. gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;
9. organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitate;
10. svolgimento a scopo terapeutico, nell'ambito dei programmi di assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, delle attività previste al precedente comma 1, con particolare riguardo a: gestione di pubblici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni e riparazioni, manutenzione aree verdi, orto-terapia, pet-therapy, musicoterapia, attività florovivaistiche ed ogni altra attività propedeutica al raggiungimento degli obiettivi della ri-abilitazione e

dell'inclusione sociale.

Le differenti attività in elenco, riconducibili alla lettera B) dell'art.1, comma 1, Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed alla lettera A), medesimo art.1 comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n.381, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla medesima Legge, avverranno con gestioni amministrative separate.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni, appalti o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati ed in collaborazione con realtà di volontariato.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, a contratti di rete e ad associazioni di imprese, sia temporanee che permanenti.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire società, associazioni ed enti ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, con la possibilità di istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'oggetto della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori coloro che intendono prestare la loro attività professionale all'interno della cooperativa attraverso le attività di cui sopra, tra cui persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/91 per le quali la cooperativa intende effettuare un inserimento lavorativo. L'insieme dei lavoratori soci e non soci afferenti alle tipologie espresse nel suddetto disposto legislativo, devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dall'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Il socio lavoratore, per effetto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in una delle forme previste dalla Lg. 3 aprile, n. 142 e successive modificazioni, in conformità con l'apposito regolamento e con il presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese, o partecipano a società che per tipologia, dimensioni o dislocazione sul territorio, l'Organo amministrativo valuti come identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del capitale sociale sottoscritto.

Possono comunque essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' consentita la presenza di soci volontari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 08/11/1981, n.381. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei due precedenti commi.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota di partecipazione che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di

ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente articolo.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

I soci speciali sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare un terzo del numero complessivo dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l' art. 5 del presente Statuto e con l'apposito Regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo ove deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa accettazione, se del caso, di essere ammesso come socio speciale e la dichiarazione di essere a conoscenza del conseguente percorso formativo o di inserimento in cooperativa, le cui modalità di esecuzione sono indicate nell'apposito regolamento;
- f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle vigenti normative per la tutela della privacy.
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al comma precedente, dovrà essere chiaramente specificata la volontarietà del rapporto associativo.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie previste.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato dall'Assemblea;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata od altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione, alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 39.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al disposto dell'articolo 2530 C.c. e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
4. si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
5. svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
6. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - 6.1. subordinato
 - 6.1.1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa,
 - 6.1.2. per mutuo consenso,
 - 6.1.3. per dimissioni, anche in periodo di prova,
 - 6.1.4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
 - 6.1.5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - 6.2. diverso da quello subordinato
 - 6.2.1. per mutuo consenso,
 - 6.2.2. per recesso contrattuale comunicato da una delle parti,
 - 6.2.3. per inadempimento contrattuale, da parte del socio cooperatore,
 - 6.2.4. per inadempimento contrattuale, da parte della cooperativa;
7. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
8. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
9. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell' art. 38, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione. Le controversie che

insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall' art. 38 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

La liquidazione della frazione della quota attribuita a titolo di ristorno può essere effettuata in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell'art. 2535 c.c., ultimo comma.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, punti 2., 3., 5. e 6., oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,

per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore stabilito dall'organo amministrativo o, in mancanza, di importo pari a 250 euro o multipli di 250 euro.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Delibera di emissione e diritti dei soci sovventori)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori è libera, salvo il caso in cui l'importo sia pari almeno al quintuplo del capitale sociale. In tale ultimo caso l'emissione è disciplinata con decisione dei soci che stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun socio sovventore spetta 1 voto.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini

dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.9;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista per legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92

- n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
e) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 24, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale (ove previsto) o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di progetti o relazioni da essi predisposti.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata anche a mano, posta elettronica certificata (pec) o con altro mezzo idoneo a garantire la prova di ricevimento, consegnata o inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

1. ASSEMBLEA ORDINARIA

- a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

- b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
 - c) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
 - d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
 - e) conferisce e revoca, su proposta del Collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.13, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g) approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del c.c.;
 - h) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione, successiva alla richiesta da parte dell'interessato, di pronuncia assembleare;
 - i) delibera, all'occorrenza, sui piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
 - j) delibera sull'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente Statuto;
- L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie rimesse ad autorizzazione dell'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi

rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Almeno il 70% degli amministratori deve essere scelto tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Possono essere nominati amministratori persone fisiche non socie, tali persone non possono superare il 30% degli amministratori in carica.

L'Organo amministrativo è nominato per il tempo stabilito dalla decisione dei soci, anche a tempo indeterminato e, se organo collegiale, scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, ove previsto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, da spedirsi o consegnarsi a mano o tramite fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale e sindaco unico)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà, altresì, in alternativa nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale e in questo caso si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Se nominato, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge.

Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina, potrà incaricarlo anche della revisione legale dei conti: in tal caso tutti i componenti dell'Organo dovranno essere revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola di conciliazione e arbitrale)

Previo tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire presso apposito Organismo di mediazione autorizzato per legge e competente per territorio della sede legale della società, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Qualunque controversia sarà affidata ad un unico arbitro, scelto tra gli esperti di diritto e di settore e nominato dalla camera di Commercio competente per territorio della sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitro decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare l'arbitro a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

L'arbitro decide nel termine di mesi tre dall'affidamento dell'incarico, salvo che proroghi detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Egli, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni inderogabili dettate in materia dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 e eventuali norme modificative e integrative.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO:

GARGIULO SALVATORE

MARIO SALVATORE

MORI PIER LUIGI

ARTURO DALLA TANA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Parma, Autorizzazione n. 28063/89, 6616/2000 del 12 luglio 2000. Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Parma, li 28 gennaio 2016
Firmato digitalmente: Dalla Tana Arturo Notaio